

COMUNE DI MASATE



# **Comune di Masate** *( Provincia di Milano )*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

---

*Approvato con deliberazione del C.C. n° 11 in data 07-04-2014*

## PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (**IUC**)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

- La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. **dell'imposta municipale propria (IMU)** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE IUC**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della propria potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, dalla Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), concernente tra l'altro:

- per quanto riguarda l'**IMU** l'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni;
- per quanto riguarda la **TARI**:
  - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) l'individuazione di categorie di attività di produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di determinare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per quanto riguarda la **TASI**:
  - a) la disciplina delle riduzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - b) l'individuazione dei costi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta Unica Comunale "IUC"**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le aliquote dell'IMU
- b) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché alla tipologia e della destinazione degli immobili.

### **Art. 3 – Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello e messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI**, restano confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o dalla tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. **Ai fini della dichiarazione della TASI** si applicano le disposizioni concernenti a presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Art. 4 – Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'IMU, TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

#### **Art. 5 – Scadenze di versamento**

1. Con riferimento all'IMU le scadenze dei versamenti sono stabilite da norme statali (ad oggi: **prima rata entro il 16 giugno - seconda rata entro il 16 dicembre**). **E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno;**

2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. **E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.**

3. Per la TARI il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, **in numero 2 rate con scadenza nei mesi di Luglio e Ottobre;**

4. Per la TASI il versamento è effettuato, **per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre;**

5. **Le rate** come sopra stabilite, hanno scadenza **entro il 16 di ogni mensilità.**

#### **Art. 6 – Invio modelli di pagamento preventivamente compilati**

1. Il Comune e/o il Soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti, prevedono, per la TARI, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

#### **Art. 7 – Riscossione**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### **Art. 8 – Funzionario responsabile del tributo**

1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 9 - Accertamento**

1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2 In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 10 – Abrogazioni e norme di rinvio**

1 Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 31.10.2012;

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relative alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

## CAPITOLO II

### REGOLAMENTO COMPONENTE I.M.U.

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nel Comune di Masate, nell'ambito della podestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta, il presente regolamento tiene conto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. 133 del 30 novembre 2013, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.
3. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014. Inoltre il presente è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel comune di Masate, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

#### **Art. 2 – Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.
2. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.**

#### **Art. 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta così come individuato dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono:
- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
  - f) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

#### **Art. 5 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Masate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10; e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

3. La variazione delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

9. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

10. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di individuare anche una superficie massima del terreno, ai fini della sua qualificazione come pertinenziale.

11. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio alle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di un indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal comune.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

13. Il Comune notifica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area.

14. La base imponibile è ridotta, sia per la componente comunale sia per quella erariale, del 50 per cento:

a) per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inabitabili e di fatto non utilizzati gli alloggi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- mancanza di sistema di riscaldamento;
- requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene agli artt. 3.4.4, 3.4.7 e 3.4.8;
- presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene agli artt. 3.4.11 e seguenti;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone;
- mancata disponibilità di servizi igienici;
- mancata disponibilità di acqua potabile;
- mancata disponibilità di servizio cucina.

15. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

16. I fabbricati con destinazione d'uso diversa da quella residenziale si considerano non utilizzabili quando ci siano condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti e quando siano assenti i requisiti minimi essenziali necessari allo svolgimento dell'attività specifica.

17. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 7 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria

della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

### **Art. 8 – Riduzione per i terreni agricoli**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

### **Art. 9 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3**bis** L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42**bis** L. 222/2007.

2. Per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

### **Art. 10 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del Regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o, in

manca da altra idonea documentazione che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che non ne sussistono le condizioni

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed ai fini dell'approvazione dello stesso.

5. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

### **Art. 11 – Detrazioni per unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto da quanto dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**4. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214**

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

7. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

### **Art. 12 – Assimilazioni**

1. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

- all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia Ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Art. 13 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## **Art. 14 – Versamenti**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente, se invece viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del defunto.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F/24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

**6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 4,00 e la soglia indicata deve intendersi riferita all'imposta complessivamente dovuta su base annua e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. E' possibile effettuare un unico versamento da parte di coniugi comproprietari dell'immobile.**

## **Art. 15 – Dichiarazione**

1. **I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

3. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della legge 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il

periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, num. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

8. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini I.C.I., in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

9. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Imposta Municipale Propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge per la prima dichiarazione, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

10. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37 comma 55 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dell'art. 1 comma 104 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

#### **Art. 16 – Accertamento ed adesione**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di **€ 10,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e considerata sia la quota Comunale sia la quota Statale prevista.

5. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

6. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

7. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
8. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
9. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
11. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
12. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
14. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 51,00 ed € 258,00.
15. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
16. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

17. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

18. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.

19. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore ad euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta

#### **Art. 17 – Mancato accatastamento di immobili**

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336–337 L. 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 L. 662/1996.

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 18 – Riscossione coattiva**

1. Ai sensi del comma 163 art. 1 L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente;
- 60 giorni dalla notificazione della sanzione non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

2. **Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto**, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, **non superi**, per ciascun credito, l'importo di **euro 10,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 19 – Sanzioni e interessi**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni del regolamento, le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate e le seguenti norme:

- D.Lgs. n.ri 471,472,473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;

- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

### **Art. 20 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, unicamente per la quota di competenza comunale, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. **Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata di euro 4,00.**

3. Il contribuente (o un erede in caso di decesso) può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di quattro anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i quattro anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
- non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
- il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività

### **Art. 21 – Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

4. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

### **Art. 22 –Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

### **Art. 23 – Disposizioni finali di efficacia, normativa di rinvio e efficacia del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **CAPITOLO III REGOLAMENTO COMPONENTE TASI**

### **Art. 1 – Presupposto del tributo**

1. Il **presupposto** impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

### **Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di detentori o possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI**, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Art. 5 – Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

### **Art. 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

### **Art. 7 – Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota della TASI è pari all'1 per mille.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come individuati dall'art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può eccedere in qualsiasi caso il limite dell'1 per mille.

3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, oltre al vincolo in base al quale la somma di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. **Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 3,3 per mille** (così come determinato dall'art. 1 co. 1 del D.L. 16/2014).

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 - dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 - 3 - 4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 8 – Detrazioni, riduzioni e esenzioni**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.,

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 9 – Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Art. 10 – Versamenti**

1. Il versamento deve essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. Il Comune sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, stabilisce che la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il versamento del tributo è effettuato, in autoliquidazione, in due rate, con scadenza la prima il **16 giugno** per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza **16 dicembre** per il saldo annuo.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 11 – Importi minimi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, **non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4 euro per anno d'imposta.**

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzioni ed interessi è inferiore ad euro **10,00** esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 12 – Accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Art. 13 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11.

## **Art. 14 –Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il Funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **Art. 15 – Disposizioni finali di efficacia, normativa di rinvio e efficacia del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## **CAPITOLO IV REGOLAMENTO COMPONENTE TARI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)**

1. Il presente Regolamento istituisce il tributo per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

2. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. A fronte del servizio viene applicato automaticamente il relativo tributo comunale sui rifiuti.

3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dal Comune di Arconate nella forma dell'affidamento a terzi.

4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

5. Il tributo è determinato in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

6. Il tributo è composta da una tariffa parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. (Art. 3 – comma 2 - dpr 158).

7. Qualora il gettito della tributo come sopra determinate sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

### **Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati**

1. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

3. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
4. Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.
5. Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
9. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tributo, con utilizzazione inferiore ai sei mesi, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.
10. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo avviso di pagamento utile e termina con l'emissione dell'ultimo avviso dopo la cessazione.

#### **Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Il tributo è dovuto per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

#### **Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo**

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla sola parte variabile del tributo:
  - a) i locali non allacciati a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce);
  - b) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
  - c) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi);
  - d) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente;
  - e) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni);

f) le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni;

g) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (sono compresi i locali adibiti a deposito da parte di utenze non domestiche quando il deposito non sia da considerarsi attività principale);

2. L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

#### **Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa**

1. Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:

- a) i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune;
- b) i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
- c) i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili.

#### **Art. 7 – Tariffa giornaliera**

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:

- a) eventi sportivi;
- b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via);
- c) manifestazioni socio - culturali;
- d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati;
- e) posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

3. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

4. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

5. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

6. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso l'apposito ufficio comunale.

7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 8 – Applicazione della tariffa**

1. L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del

metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere dal termine previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazione e integrazioni.

3. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

#### **Art. 9 – Determinazione tariffe annuali**

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni non previste espressamente dalla norma regolamentare, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono calcolati in base al piano finanziario sui rifiuti ed approvati con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n°158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

4. La delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 10 –Ripartizione dei costi tra le utenze**

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;

b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, studi medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

#### **Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche**

1. L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

2. I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

### **Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alla classi di attività**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. L'Amministrazione Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

3. L'Amministrazione Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile della tariffa o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

4. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dal contribuente. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente da parte del servizio comunale o suo delegato, preposto agli accertamenti.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

### **Art. 13 – Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione.

3. Le utenze domestiche, per la fattispecie di cui sopra, ai fini del calcolo della tariffa, sono esentate dall'assoggettamento della parte variabile della tariffa.

4. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta contenente:

a) l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;

b) copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

### **Art. 14 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi dalla componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alle superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Art. 15 – Esenzioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.
1. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal periodo utile all'emissione degli avvisi di pagamento, successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.
2. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.
3. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il venire meno del presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 24.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.
6. Il Piano Finanziario può identificare tra i costi d'uso del capitale Ck una voce denominabile "accantonamento per agevolazioni/riduzioni/esenzioni ai sensi dei commi 1 e 14 dell'art.49 del Dlgs 22/97" le cui risorse siano destinabili all'incentivazione, anche individualizzata, di comportamenti virtuosi in ordine alla riduzione del rifiuto prodotto o all'avvio al recupero in vece dello smaltimento dei rifiuti prodotti.

#### **Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani**

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.
2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale.

## **Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione – accertamento**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine **massimo del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso**. Nel caso di servizio raccolta rifiuti porta a porta la dichiarazione sopra citata, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'evento ai fini di una corretta gestione del servizio di raccolta. Qualora i termini relativi ai 30 giorni sopra riportati non vengano rispettati non sarà sanzionato se la stessa sarà presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

2. La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

3. La dichiarazione deve contenere:

a) le generalità dell'utenze e la sua residenza,

b) il codice fiscale;

c) per le utenze non domestiche la partita IVA;

d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

f) il titolo qualificativo dell'occupazione;

g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

h) per le utenze non domestiche il tipo di attività svolto;

i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via, numero civico principale del fabbricato ed eventuali piano, scala e numero interno;

j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 4 del presente regolamento;

k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o e-mail, contiene i dati e gli elementi di cui al precedente terzo comma.

5. La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.

6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale o dalla data di ricevuta del fax.

7. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 1.

8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il termine di cui al comma 1. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa.

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

10. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

11. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, per l'omessa, l'infedele o l'incompleta denuncia, nonché per la mancata restituzione dei dati richiesti, si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste per legge. Per il mancato o parziale pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997.

12. Gli interessi e le maggiorazioni sono dovute per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di cinque (5) anni.

#### **Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali**

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.

2. E' fatto obbligo al contribuente di presentare denuncia di variazione per qualsiasi mutamento in merito al numero degli occupanti i locali, non essendo la stessa automatica da variazioni anagrafiche.

#### **Art. 21 – Verifiche e controlli**

1. Il Servizio Tributi svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

3. La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 138/1998.

5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, saranno comunicati agli interessati entro trenta (30) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica dei messi.

6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso il Servizio Tributi, o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7. L'utente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a versare una maggiorazione ridotta del cinquanta per cento (50%), rispetto a quella in cui incorreranno gli utenti soggetti a verifica da parte degli uffici comunali preposti.

## **Art. 22 – Riscossioni**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. La riscossione sarà effettuata in minimo due rate, aumentabili, a scelta discrezionale del Consiglio Comunale, con scadenza di pagamento stabilite dal Consiglio stesso.
3. La riscossione del tributo è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale ad euro quattro.

## **Art. 23 – Conguagli e rimborsi**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, della tariffa, saranno conteggiate e conguagliate in fase d'emissione dell'avviso di pagamento.
2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, l'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa.
3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro anni cinque (5) dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva.
4. Il rimborso non si effettua per somme inferiori a euro dodici.

## **Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento**

1. In caso di invio di solleciti di pagamento, mezzo raccomandata A/R, da parte del Comune oltre agli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale, verranno applicati gli oneri relativi alle spese postali relative.
2. L'Amministrazione Comunale in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 22, Capitolo IV, del presente Regolamento.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta di un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. Gli avvisi di pagamento possono essere contestati entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Tributi, anche tramite posta ordinaria o fax, di una dichiarazione da parte dell'utente.
5. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati nell'avviso di pagamento, risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

## **Art. 25 – Il trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione delle cartelle/avvisi di pagamento per la remunerazione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. La diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 19 e 27, comma 3 della Legge 675/96.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge 675/96 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

4. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

5. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 11 della Legge 675/96 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalla lett. b) e c) dell'art. 20 della Legge 675/96. Quando, cioè, il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

6. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata.

7. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

8. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nei ruoli comunali.

### **Art. 26 – Abrogazioni**

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tariffa relativa alle annualità passate.

### **Art. 27 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Sommario

CAPITOLO I.....	3
DISCIPLINA GENERALE IUC .....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta Unica Comunale "IUC" .....	3
Art. 3 – Dichiarazioni.....	3
Art. 4 – Modalità di versamento .....	4
Art. 5 – Scadenze di versamento.....	4
Art. 6 – Invio modelli di pagamento preventivamente compilati .....	4
Art. 7 – Riscossione.....	4
Art. 8 – Funzionario responsabile del tributo.....	4
Art. 9 - Accertamento .....	5
Art. 10 – Abrogazioni e norme di rinvio.....	5

---

CAPITOLO II	
REGOLAMENTO COMPONENTE IMU.....	6
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	6
Art. 2 – Presupposto dell'imposta.....	6
Art. 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.....	6
Art. 4 – Soggetti passivi.....	7
Art. 5 – Soggetto attivo.....	7
Art. 6 – Base imponibile.....	8
Art. 7 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione.....	10
Art. 8 – Riduzione per i terreni agricoli.....	11
Art. 9 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola.....	11
Art. 10 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta.....	11
Art. 11 – Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.....	12
Art. 12 – Assimilazioni.....	12
Art. 13 – Esenzioni.....	13
Art. 14 – Versamenti.....	14
Art. 15 – Dichiarazione.....	14
Art. 16 – Accertamento ed adesione.....	15
Art. 17 – Mancato accatastamento di immobili.....	17
Art. 18 – Riscossione coattiva.....	17
Art. 19 – Sanzioni ed interessi.....	17
Art. 20 – Rimborsi.....	18
Art. 21 – Contenzioso.....	18
Art. 22 – Funzionario responsabile.....	18
Art. 23 – Disposizioni finali di efficacia, normativa di rinvio e efficacia del regolamento....	18

CAPITOLO III.....	20
REGOLAMENTO COMPONENTE TASI .....	20
Art. 1 – Presupposto del tributo .....	20
Art. 2 - Soggetto attivo .....	20
Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili.....	20
Art. 4 - Soggetti passivi.....	20
Art. 5 – Esclusioni .....	20

Art. 6 – Base imponibile .....	20
Art. 7 – Determinazione delle aliquote .....	20
Art. 8 – Detrazioni, riduzioni e esenzioni .....	21
Art. 9 – Dichiarazioni .....	21
Art. 10 – Versamenti .....	21
Art. 11 – Importi minimi .....	21
Art. 12 – Accertamento .....	22
Art. 13 – Rimborsi .....	22
CAPITOLO IV .....	23
REGOLAMENTO COMPONENTE TARI .....	23
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	23
Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) .....	23
Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati .....	23
Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento .....	24
Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo .....	24
Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa .....	25
Art. 7 – Tariffa giornaliera .....	25
Art. 8 – Applicazione della tariffa .....	25
Art. 9 – Determinazione tariffe annuali .....	26
Art. 10 – Ripartizione dei costi tra le utenze .....	26
Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche .....	26
Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alla classi di attività .....	27
Art. 13 – Utenze non stabilmente attive .....	27
Art. 14 – Tributo provinciale .....	28
Art. 15 – Esenzioni .....	28
Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni .....	28
Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani .....	29
Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione – accertamento .....	30
Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali .....	31
Art. 21 – Verifiche e controlli .....	31
Art. 22 – Riscossioni .....	32
Art. 23 – Conguagli e rimborsi .....	32
Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento .....	32
Art. 25 – Il trattamento dei dati .....	32
Art. 26 – Abrogazioni .....	33
Art. 27 – Clausola di adeguamento .....	33